

REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Ammissione di nuovi soci

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dei nuovi soci. Può delegare questa funzione al Segretario che, verificati i requisiti previsti per l'ammissione, ne dà comunicazione al socio e successivamente al Consiglio Direttivo per la ratifica definitiva.

Articolo 2 – Modalità elettorali

Le candidature alle cariche associative (Consiglio Direttivo e Comitato dei Garanti), accompagnate da un sintetico curriculum e dal programma di lavoro del candidato, devono pervenire alla segreteria dell'Associazione entro il termine di due mesi prima della data fissata per l'Assemblea. Nel caso di convocazione dell'Assemblea con preavviso inferiore a due mesi, i termini di presentazione delle candidature saranno fissati dalla delibera di convocazione.

Nei due mesi precedenti la data fissata per l'Assemblea ordinaria o straordinaria non vengono ammessi nuovi soci.

Articolo 3 – Doveri degli eletti alle cariche associative

Dopo essere stati eletti, il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo elaborano un documento programmatico da inviare al Comitato dei Garanti ed ai soci, indicando gli obiettivi strategici che intendono raggiungere nel loro mandato.

Gli eletti a qualunque carica rappresentativa sono tenuti a comunicare tempestivamente i loro indirizzi, recapiti di lavoro, i numeri telefonici e di fax, l'indirizzo e-mail, impegnandosi a comunicare le variazioni.

Articolo 4 – Convocazioni organi dell'Associazione

Le convocazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Garanti, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, delle Commissioni, potranno essere valide oltre che per lettera raccomandata, posta ordinaria, fax, e-mail ed ogni altro strumento telematico idoneo.

Articolo 5 – Quota associativa

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente nella prima riunione l'entità della quota associativa e ne dà ampia notizia e diffusione ai soci con ogni mezzo utile, come previsto nell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 6 – Assemblea elettorale

Ogni due anni l'Assemblea generale dei soci riveste carattere elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina gli scrutatori, nel numero di tre, tra i soci IRC presenti all'Assemblea e la commissione per la verifica dei poteri (iscrizioni e deleghe), costituita da tre soci; compito della commissione è la verifica del regolare andamento delle elezioni.

La commissione per la verifica dei poteri raccoglie i risultati dello scrutinio e, prima della proclamazione dei risultati, informa l'Assemblea della regolarità del procedimento elettorale, redigendo un verbale, sottoscritto dai membri della commissione e consegnato al Presidente dell'Assemblea. Tale verbale viene allegato, a cura del Segretario, al verbale dell'Assemblea.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea e delle riunioni degli organi dell'Associazione

Nel corso delle assemblee ordinarie e delle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere fatte modifiche all'ordine del giorno ed introdotti altri argomenti, purché sia richiesto all'inizio della seduta e delle riunioni al Presidente da almeno un quinto dei presenti. Esse sono messe in votazione per alzata di mano e si intendono approvate se conseguono il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Nel corso delle assemblee e delle riunioni associative possono essere sollevate questioni pregiudiziali e richieste sospensive. Le pregiudiziali e le sospensive devono essere sollevate e chieste prima che inizi la discussione degli argomenti per i quali si intende sollevarli e chiederle, e devono essere discusse immediatamente. Dopo la loro illustrazione da parte del o di uno dei proponenti, possono parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro; subito dopo si passa alla votazione per alzata di mano. Le pregiudiziali e le sospensive si intendono approvate se conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In qualsiasi momento, nel corso di un'assemblea o riunione può essere proposta una mozione d'ordine per un richiamo allo Statuto od al regolamento esecutivo nonché all'ordine del giorno dei lavori. Dopo il proponente possono parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro: subito si passa alla votazione per alzata di mano. Le mozioni d'ordine si intendono approvate se conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle assemblee e nelle riunioni di cui sopra, chi intende intervenire alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno deve iscriversi a parlare. La facoltà di iscrizione è concessa da chi presiede l'assemblea o riunione, seguendo l'ordine di iscrizione, regolando e limitando la durata dell'intervento secondo il tempo, comunque congruo, prestabilito all'inizio dell'assemblea o riunione. Sono considerati rinunciatari coloro che, iscritti a parlare, risultino assenti nel momento in cui è concessa loro la parola. Gli iscritti a parlare possono scambiarsi tra loro l'ordine di intervento, dandone comunicazione a chi presiede la seduta, che ne informa i presenti

Articolo 8 – Modalità di votazione referendaria

A norma e nei tempi previsti dallo Statuto dell'Associazione, può essere invocata la votazione referendaria a mezzo posta, fax od e-mail. Si ritiene valido l'invio via posta ordinaria, fax od e-mail a ciascun socio della copia della modifica dello Statuto proposta. Sono previsti dieci giorni di tempo per la risposta, che deve pervenire nei successivi 20 giorni all'indirizzo postale od e-mail indicato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Modalità elettorali del Comitato dei Garanti

In sede di assemblea ordinaria, alla scadenza del Comitato dei Garanti, viene indetta un'assemblea dei soci fondatori che a scrutinio segreto elegge i cinque soci fondatori che comporranno il Comitato dei Garanti. Essi sono rieleggibili sino a tre mandati consecutivi.

Articolo 10 – Modifiche del regolamento esecutivo dello Statuto

Le richieste di modifica del presente regolamento esecutivo devono essere presentate al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Per l'approvazione delle modifiche è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti in corso di assemblea ordinaria o straordinaria.

Articolo 11 – Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.